



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2284 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2026

che stabilisce la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono iniziare l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione delle segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell'interesse dell'Unione nel sistema d'informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 79, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (UE) 2018/1860 ⁽²⁾, (UE) 2018/1861 ⁽³⁾ e (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono le condizioni relative all'istituzione, all'esercizio e all'uso del sistema di informazione Schengen (SIS).
- (2) Il regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha introdotto norme riguardanti le segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell'interesse dell'Unione nel sistema d'informazione Schengen. Ciò dovrebbe permettere agli Stati membri di inserire dette segnalazioni nel SIS, su proposta di Europol e sulla base di informazioni ricevute da paesi terzi e organizzazioni internazionali, al fine di rendere disponibili, direttamente e in tempo reale, agli agenti di prima linea negli Stati membri tali segnalazioni su persone coinvolte in forme gravi di criminalità o nel terrorismo.
- (3) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/1190, la Commissione, gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) hanno completato le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per attuare le nuove norme in modo da permettere l'inserimento nel SIS di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell'interesse dell'Unione e gli aggiornamenti necessari per lo scambio di informazioni supplementari.
- (4) La Commissione ha verificato che gli atti di esecuzione necessari per il funzionamento della segnalazione informativa siano stati adottati; che eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di tutte le attività di collaudo relative al SIS centrale (CS-SIS) e all'interazione tra CS-SIS e sistemi nazionali (N.SIS); che gli Stati membri ed Europol abbiano notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e procedurali necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del regolamento (UE) 2018/1862 quale modificato dal regolamento (UE) 2022/1190.

⁽¹⁾ GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1862/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS) (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1190/oj>).

- (5) È pertanto opportuno stabilire la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono iniziare l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione delle segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell'interesse dell'Unione nel SIS conformemente all'articolo 37 bis del regolamento (UE) 2018/1862.
- (6) Dato che i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2022/1190 si basano sull'*acquis* di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tali regolamenti nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (7) L'Irlanda partecipa alla presente decisione nella misura in cui riguarda il regolamento (UE) 2018/1862, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁷⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁹⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽¹¹⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio ⁽¹²⁾.

⁽⁵⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio, del 18 novembre 2020, relativa alla messa in applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen in materia di protezione dei dati e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen in Irlanda (GU L 393 del 23.11.2020, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1745/oj>).

⁽⁷⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj).

⁽⁸⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj>).

⁽⁹⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/149/oj>).

⁽¹¹⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹²⁾ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/349/oj>).

- (11) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (12) Dato che la Commissione deve fissare la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono iniziare l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione delle segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell'interesse dell'Unione, non è necessario prevedere un periodo di tempo intermedio tra la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore della presente decisione. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell'interesse dell'Unione possono essere inserite, aggiornate e cancellate nel sistema d'informazione Schengen (SIS) a norma del regolamento (UE) 2018/1862 a decorrere dal 15 ottobre 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
